



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 173 del Registro del

Oggetto: Patrocinio legale ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 (code contrattuali) - Determinazioni.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici** del mese di **luglio**, alle ore quattordici e dieci minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Metallo Donato	X	
2	Tasselli Maria Anna	X	
3	Palumbo Giulio	X	
4	Salsetti Antonio	X	
5	Francioso Elisabetta	X	
6	Manni Daniele	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 12/07/2018

Il Responsabile di Posizione
Sebastiano D'Argento

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Addì: 12/07/2018

Il Responsabile di Ragioneria
dott. Sebastiano D'Argento

ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000

Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno.

Parere: Favorevole
Data, 12/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sebastiano D'Argento

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Donato Metallo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la sig.ra (omissis a tutela della privacy), nella qualità di ex dipendente del Comune di Racale e durante l'espletamento di attività riconducibili all'incarico ricoperto, in merito all'invito a dedurre ricevuto da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia in seno al "fascicolo istruttorio n°4711/16/PCN (mancata riscossione delle imposte ICI e IMU), ha comunicato di avvalersi per la propria difesa dell'avv. Mario Fasano da Racale;

VISTA la nota prot.n°3996 del 27/02/2018, con la quale l'ex dipendente (omissis a tutela della privacy), in merito alla procedura di cui innanzi ha trasmesso le memorie difensive curate dal legale di fiducia avv. Mario Fasano nonché il "provvedimento di archiviazione del fascicolo istruttorio n°4711/16/PCN" emesso dal magistrato istruttore della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia - in data 18/01/2018;

DATO ATTO CHE con la medesima nota il soggetto interessato ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa per l'importo di € 500,00, allegando a tal uopo la fattura n°2 del 19/02/2018 emessa dal proprio difensore;

CONSIDERATO CHE l'Ente non ha assunto l'onere dell'assistenza legale sin dall'inizio nel procedimento sopra richiamato che ha visto coinvolto l'ex dipendente (omissis a tutela della privacy) durante l'espletamento della sua attività riconducibile all'incarico ricoperto, e pertanto occorre procedere, a seguito delle pronuncia di archiviazione pervenuta, ad una valutazione della rimborsabilità delle spese sostenute da parte dell'ex dipendente in base a quelle che sono le indicazioni della giurisprudenza amministrativa e contabile;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n°191/1979, richiamato dall'art. 67 del D.P.R. n°268/1987, che in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n°333/90, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 14/09/2000 (code contrattuali – area personale dei livelli), che espressamente prevede quanto segue:

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio".
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1;

CONSIDERATO pertanto che le condizioni ed i requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio legale, nei termini previsti dalla vigente normativa e dagli strumenti di contrattazione collettiva di comparto (nella fattispecie, il richiamato art. 28 CCNL 14.09.2000), sono i seguenti:

1. che il procedimento giudiziario sia direttamente connesso a fatti e/o atti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione pubblica esercitata o dell'ufficio rivestito, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'Amministrazione, nello svolgimento della sua attività istituzionale;

2. che nella fattispecie ricorra il requisito dell'assenza di conflitto d'interessi tra il dipendente e la propria Amministrazione;

3. che vi sia il gradimento sulla nomina del legale di fiducia;

4. che il procedimento si risolva con una sentenza che escluda l'assenza di responsabilità da parte del dipendente, per dolo o colpa grave, in ordine ai fatti che hanno dato origine al giudizio;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n°6194 del 29 Dicembre 2017 in merito al rimborso delle spese legali nei confronti di dipendenti pubblici in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio o per l'assolvimento di obblighi istituzionali senza effettuare distinzioni tra le varie tipologie di sentenze;

PRESO ATTO CHE la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108; TAR Palermo n. 1309/2002 e Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012);

RISCONTRATA, nel caso in questione, l'esistenza di tutti i presupposti per procedere al rimborso delle spese legali al soggetto interessato, dando atto che nella fattispecie non ricorre conflitto di interesse né si verte di casi di dolo o colpa grave;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di accogliere la richiesta avanzata dall'ex dipendente (omissis a tutela della privacy) e pertanto assumere a carico del bilancio comunale gli oneri per il rimborso della spesa sostenuta dalla stessa per la sua difesa;

VISTI:

- Il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)" ;
- il D.P.R. n. 268/1987;
- i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI in merito i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del DLgs 18 agosto 2000, n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

AD UNANIMITA' di voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di prendere atto dell'archiviazione del procedimento istruttorio n°4711/16/PCN posto a carico

dell'ex dipendente (omissis a tutela della privacy), emesso dal magistrato istruttore della Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Puglia - in data 18/01/2018;

3. di accogliere la richiesta avanzata dal soggetto interessato, e assumere a carico del bilancio comunale gli oneri per il rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso per la propria difesa, prenotando a tal uopo la somma complessiva di € 500,00 sul capitolo 85 (codice 1 – 3 – 02 – 11 – 006) – Miss.1 – Prg.2, del bilancio in corso disponibile;

4. di autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per il pagamento delle competenze spettanti all'avv. Andrea Sticchi Damiani da Lecce;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art.134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il 25/07/2018 e per 15 giorni consecutivi, sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-